**N. 05499/2010 REG.ORD.SOSP.**

**N. 10699/2010 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10699 del 2010, proposto da:

Pietro Carmellini, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via Dardanelli, 46;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Università degli Studi di Siena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Cristina Duranti;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della mancata ammissione al primo anno del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'a.a. 2010/2011, nonché per il risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Università degli Studi di Siena;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2010 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che ad un primo pur sommario esame delle censure spiegate, non emergono profili sufficienti a sorreggere una ragionevole prognosi di accoglimento del ricorso, avuto in particolare riguardo all’irrilevanza in concreto delle tesi difensive (in teoria non del tutto prive di fondamento) incentrate sulla equivocità o erroneità di alcuni quiz, rispetto ai contenuti dell’elaborato consegnato dal candidato ricorrente (il ricorrente risponde bene alla domanda 9 sul “contrario di sollecito”, alla domanda 11 sul “decostruttivismo” ed alla domanda n. 31 sull’abbinamento “termometro/calore”, tutte considerate equivoche dalla difesa, risponde bene alla domanda 19 che chiedeva di completare la frase con “purchè” considerata erronea dalla difesa, da ultimo, in ordine alla domanda sul pensiero di Garibaldi, individua una risposta ulteriore rispetto alle due considerate parimenti plausibili dalla difesa).

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Giulio Veltri, Referendario, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)